

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2063 del 21/04/2023
Oggetto	Concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico in attraversamento dell'alveo del torrente Tavollo nei Comuni di Cattolica (RN) e di Gabicce (PU) con un ponte carrabile (Via Irma Bandiera-V.le della Repubblica) da consolidare e con la realizzazione di una nuova passerella pedonale a sbalzo. Procedimento RN22T0002 ¿ Richiedente: Comune di Cattolica
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2130 del 20/04/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventuno APRILE 2023 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Demanio Idrico - Polo Specialistico Suoli - Area Est

OGGETTO: Concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico in attraversamento dell'alveo del torrente Tavollo nei Comuni di Cattolica (RN) e di Gabicce (PU) con un ponte carrabile (Via Irma Bandiera-V.le della Repubblica) da consolidare e con la realizzazione di una nuova passerella pedonale a sbalzo.

Procedimento RN22T0002 – Richiedente: Comune di Cattolica

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21/04/1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30/07/2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" in cui agli artt. 14 e 16 si stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 si stabilisce che la stessa Regione esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la DGR 2291 del 27/12/2021 "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018";
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;

VISTE le seguenti disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", con particolare riferimento al Capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";

- il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca;
- il PTCP 2007 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Rimini;
- l'art. 51 della la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- l'art. 8 della L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: n. 895 del 18.06.2007, n. 913 del 29.06.2009, n. 469 del 11.04.2011 e n. 1622 del 29.10.2015;

VISTA l'istanza, corredata degli elaborati grafici, pervenuta in data 25/02/2022 e registrata in pari data con protocollo PG/2022/32168, l'integrazione pervenuta in data 05/04/2022 e registrata in pari data con protocollo PG/2022/56797 e l'ulteriore integrazione pervenuta in data 07/12/2022 e registrata in pari data con protocollo PG/2022/201300 (di riscontro alla richiesta di integrazioni dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna pervenuta in data 06/12/2022 e registrata in data 07/12/2022 con protocollo PG/2022/201094), presentata dal Comune di Cattolica (C.F./P.IVA 00343840401), con sede legale a Cattolica in piazza Roosevelt n. 7, per conto del Dott. Gaddi Baldino (C.F. GDD BDN 65L24 H294H) in qualità di Dirigente Ufficio Patrimonio del Comune di Cattolica, con cui viene richiesta la concessione a regolarizzazione dell'occupazione di un'area del demanio idrico in attraversamento dell'alveo del torrente Tavollo nei Comuni di Cattolica (RN) e di Gabicce (PU) con un ponte carrabile a due corsie (Via Irma Bandiera-V.le della Repubblica), su cui eseguire un intervento di consolidamento statico, oltre ad una nuova passerella pedonale da realizzare parzialmente a sbalzo sul lato valle del ponte, area identificata catastalmente al foglio 4 antistante particelle 4990-2658 (Comune di Cattolica in sponda sinistra) e al foglio 1 antistante particelle 421-1688 (Comune di Gabicce in sponda destra), per un totale di 22,77 m di lunghezza e di 235,67 m² di superficie;

VISTA la nota di integrazione all'istanza, pervenuta in data 05/04/2022 e registrata in pari data con protocollo PG/2022/56797, con cui il Comune di Gabicce Mare ha delegato il Comune di Cattolica a richiedere come unico Concessionario la suddetta concessione per intero;

VISTA l'Ordinanza n. 622 del 17/12/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della protezione Civile, pubblicata sulla G.U. n. 299 del 21/12/2019: "Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto";

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 9, della L.R. 7/2004 sul B.U.R.E.R. n. 103 del 13/04/2022 e che nei 30 giorni successivi non

sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;

- che l'area demaniale in questione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta né di un sito della "Rete Natura 2000" di cui alla D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191;
- che lo scrivente Servizio, con nota prot. PG/2022/62867 del 14/04/2022, ha richiesto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna il rilascio del nulla-osta idraulico di cui all'art. 19 della L.R. n. 13/2015;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna con determinazione dirigenziale n. 846 del 09/03/2023, trasmessa in data 17/03/2023 e registrata in pari data al prot. Arpae PG/2023/47911, ha rilasciato il nulla-osta idraulico richiesto, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni recepite nell'allegato disciplinare;
- che il concessionario è esentato dal pagamento del canone ai sensi delle D.G.R. 895/2007 913/2009 e 173/2014 in cui è prevista l'esenzione agli Enti locali per gli usi di cui al comma 3 dell'art. 15 della L.R. 7/2004 e s.m.i.;
- che il concessionario è esentato dal pagamento del deposito cauzionale ai sensi dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015;

CONSIDERATO:

- che è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale, anche sulla base delle disposizioni contenute nel nulla-osta Idraulico;
- che con nota prot. PG/2023/58391 del 03/04/2023 il disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione ed il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute con nota assunta al prot. PG/2023/67013 del 17/04/2023;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 75,00 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 15/02/2022 quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;

DATO ATTO, infine, che:

- ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del S.A.C. territorialmente competente;
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile del Demanio Idrico Polo Specialistico Suoli - Area Est della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.), Dott.ssa Anna Maria Casadei;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, di poter accogliere la richiesta di concessione demaniale, per una durata non superiore ad anni 19 (diciannove), secondo le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare e secondo quanto indicato nel nulla-osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'incarico di Funzione Demanio Idrico Polo Specialistico Suoli - Area Est Dott.ssa Anna Maria Casadei ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rilasciare al Comune di Cattolica (C.F./P.IVA 00343840401) la concessione a regolarizzazione dell'occupazione di un'area del demanio idrico in attraversamento dell'alveo del torrente Tavollo nei Comuni di Cattolica (RN) e di Gabicce (PU) con un ponte carrabile a due corsie (Via Irma Bandiera-V.le della Repubblica), su cui eseguire un intervento di consolidamento statico, oltre ad una nuova passerella pedonale da realizzare parzialmente a sbalzo sul lato valle del ponte, area identificata catastalmente al foglio 4 antistante particelle 4990-2658 (Comune di Cattolica in sponda sinistra) e al foglio 1 antistante particelle 421-1688 (Comune di Gabicce in sponda destra), per un totale di 22,77 m di lunghezza e di 235,67 m² di superficie - Procedimento **RN22T0002**. Tale area è identificata negli elaborati grafici allegati e parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire che il Concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
4. di stabilire che la concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica;
5. di stabilire che la concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al **31/12/2041**;
6. di esentare il concessionario, per la tipologia d'uso senza fini di lucro, dal pagamento del canone di concessione e del deposito cauzionale ai sensi D.G.R. 895/2007, della D.G.R. 173/2014, della D.G.R. 913/2009 e dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015;
7. di prendere atto che, data l'imposta di registro inferiore a €. 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;
8. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di Arpae e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;
9. di dare atto che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;

10. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133, comma 1 lett. b);
11. di pubblicare, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

**il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di Rimini**

Dott. Stefano Renato De Donato
(Documento firmato digitalmente)

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Demanio Idrico- Polo Specialistico Suoli - Area Est

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciata dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini (C.F. 04290860370) a favore del Comune di Cattolica (C.F./P.IVA 00343840401), in seguito indicato come “Concessionario” - **Procedimento RN22T0002.**

Articolo 1
OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La presente concessione ha per oggetto la regolarizzazione dell'occupazione di un'area del demanio idrico in attraversamento dell'alveo del torrente Tavollo nei Comuni di Cattolica (RN) e di Gabicce (PU) con un ponte carrabile a due corsie (Via Irma Bandiera-V.le della Repubblica), su cui eseguire un intervento di consolidamento statico, oltre ad una nuova passerella pedonale da realizzare parzialmente a sbalzo sul lato valle del ponte, area identificata catastalmente al foglio 4 antistante particelle 4990-2658 (Comune di Cattolica in sponda sinistra) e al foglio 1 antistante particelle 421-1688 (Comune di Gabicce in sponda destra), per un totale di 22,77 m di lunghezza e di 235,67 m² di superficie

Tali aree sono identificate negli elaborati grafici allegati e parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2
DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al **31/12/2041**. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato **da inoltrarsi prima della scadenza**.

Articolo 3
CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Per la tipologia d'uso, ai sensi della L.R. n.7/2004, della D.G.R. n. 895/2007 e della nota n. 722/2008, trattandosi di occupazione di aree del demanio idrico per l'esercizio di attività istituzionali senza scopo di lucro, riconducendo a queste anche le attività connesse alla viabilità pubblica, il Concessionario è esentato dal pagamento del canone;
2. Essendo i Comuni fra i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3 della L. 31/12/2009 n. 196, il Concessionario è esentato dal versamento del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2 del 30.04.2015;
3. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4
OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Ogni modifica dello stato dei luoghi e alla loro destinazione d'uso, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente approvato dall'Amministrazione concedente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario;
2. Il Concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati;
3. Il Concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
4. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione, direttamente riconducibile alla gestione dell'area in concessione, che possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa;

5. L'Amministrazione concedente non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi eventualmente presenti nell'ambito fluviale;
6. L'Amministrazione resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio della concessione, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.;
7. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
8. Il Concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.
9. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni e/o titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere ed alle opere da realizzare;
10. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub-ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare;
11. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione, sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da €. 200,00 a €. 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5 SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 6 DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14/04/2004 n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

1. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
2. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
3. la sub-concessione a terzi.

Articolo 7 RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 8 CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

La concessione è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna** con determinazione dirigenziale n. 846 del 09/03/2023. Si riportano di seguito ed integralmente le prescrizioni contenute nel suddetto nulla osta idraulico relativamente:

I) all'utilizzo dell'area demaniale:

- 1) la durata del presente nulla osta idraulico è pari alla durata indicata nell'Atto di Concessione rilasciato da ARPAE per autorizzare l'occupazione;
- 2) il concessionario dovrà predisporre una procedura di emergenza locale correlata con gli strumenti di protezione civile del Comune. In tale procedura dovranno essere indicate le misure informative, i dispositivi di segnalazione, i ruoli e le responsabilità in caso di evento di piena. In particolare, la procedura si attiverà in caso di emissione dell'Allerta Meteo-Idrogeologica-Idraulica da parte di ARPAE Emilia-Romagna consultabile presso il portale Allerta Meteo Emilia-Romagna <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dall'attivazione della fase di attenzione (allerta gialla) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità dell'Allerta Meteo-Idrogeologica-Idraulica;
- 3) sulle aree demaniali ricadenti all'interno delle aree esondabili con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni individuate dal PAI (Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico) sono valide le seguenti prescrizioni: è vietato il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere, le trasformazioni morfologiche del terreno che riducano la capacità di invaso ed ogni altra opera e/o trasformazione che comportino incremento del rischio idraulico;
- 4) nell'area demaniale ricadente nella fascia dei dieci (10) metri dal piede dell'argine o dal ciglio superiore di sponda, deve essere consentita la transitabilità;
- 5) ogni modifica allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale di Rimini;
- 6) la manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza e delle opere realizzate sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale di Rimini tramite mail indirizzata a Stpc.rimini@postacert.regione.emilia-romagna.it, i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente;
- 7) il concessionario dovrà provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'attraversamento e dovrà farsi carico della manutenzione per un tratto di corso d'acqua di 50 ml a monte e a valle dello stesso, garantendo la sezione idraulica complessiva come autorizzato negli elaborati grafici allegati;

II) alla realizzazione delle opere:

- 1) per quanto riguarda i lavori la durata è fissata in giorni 365 decorrenti dalla data del rilascio;
- 2) il richiedente dovrà nominare un tecnico abilitato all'esercizio della professione con il ruolo di Direttore dei Lavori e comunicarlo all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale di Rimini; è fatto obbligo inoltre di comunicare preventivamente alla medesima Agenzia la data di inizio e di fine dei lavori, la presunta durata degli stessi, ed i mezzi impiegati; a lavori ultimati, il Direttore dei Lavori dovrà certificarne la regolare esecuzione rispetto all'autorizzazione rilasciata;
- 3) durante i lavori non si dovrà ostacolare il regolare deflusso delle acque e comunque nessun compenso potrà essere richiesto per eventuali danneggiamenti in caso di piena;
- 4) dovranno essere rispettate le prescrizioni circa le modalità esecutive e le limitazioni che verranno dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente Ufficio Territoriale di Rimini;
- 5) nel caso si verificassero fenomeni pregiudizievoli per l'officiosità idraulica ed eventuali danneggiamenti in genere, nel tratto di corso d'acqua in questione causati, anche indirettamente, dalla realizzazione dei lavori in progetto, sarà onere interamente ed esclusivamente della ditta esecutrice provvedere, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, al ripristino o risarcimento;
- 6) eventuali variazioni al progetto dovranno essere oggetto di nuova istanza;
- 7) tenuto conto che le lavorazioni si svolgeranno all'interno di aree esondabili di un corso d'acqua, è necessario che la ditta esecutrice dei lavori attui l'immediato allontanamento di persone, mezzi e attrezzature in caso di emissione dell'Allerta Meteo-Idrogeologica-Idraulica da parte di ARPAE Emilia-Romagna consultabile presso il portale Allerta Meteo Emilia-Romagna

<https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. La presente disposizione dovrà essere eseguita fin dall'attivazione della fase di attenzione (allerta gialla); nel periodo di validità dell'Allerta Meteo-Idrogeologica-Idraulica l'area in oggetto non potrà essere utilizzata;

INOLTRE

a) *il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di ARPAE e di ARSTePC, in particolare agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da queste Agenzie incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. ARSTePC e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;*

b) *ARSTePC resta, in ogni caso, sollevato da qualunque responsabilità per eventuali danni che dovessero essere arrecati a persone o cose durante l'esecuzione dei lavori, nonché estraneo da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*

c) *ARSTePC non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo. L'Agenzia regionale sicurezza territoriale e protezione civile non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;*

d) *nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal concessionario per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ARSTePC);*

e) *la presente autorizzazione non costituisce in alcun modo, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica. Resta a carico del richiedente ottenere dalle Amministrazioni le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie;*

f) *è a carico del richiedente la concessione, l'individuazione del preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dall'Ufficio Territoriale di Rimini e secondo le indicazioni che verranno impartite;*

g) *in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ARSTePC Ufficio Territoriale di Rimini, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà ai sensi di legge, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'amministrazione concedente (ARPAE);*

h) *la violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.